



Comune di Torre del Greco

Statuto Comunale

Note:

Statuto Comunale. Già pubblicato sul BURC - supplemento al n. 37 del 14/9/92 - Il Consiglio comunale di Torre del Greco, in attuazione della normativa di cui alla legge 3/8/1999, n. 265, con deliberazioni consiliari n. 95 del 24 gennaio 2000 e n. 165 del 3 marzo 2000, sottoposti con esito positivo all'esame del CO.RE.CO. rispettivamente nella seduta del 11 febbraio 2000 verbale, n. 11 prot. n. 200058, e nella seduta del 17 marzo 2000 verbale n.21 prot. n. 200249, ha approvato le modifiche allo Statuto comunale che si

compone di n. 106 articoli. Pubblicazione sul BURC supplemento n. 26 del 29 maggio 2000. L'articolo 47, comma 5 è stato modificato con delibera di consiglio comunale n° 92 del 1/4/2003 e pubblicata sul Burc n° 27 del 23 giugno 2003.

STATUTO

INTRODUZIONE

Torre del Greco ha legato il suo sviluppo umano, sociale, civile e culturale all'agri-coltura, all'artigianato, al commercio ed al lavoro sul mare.

Il suo territorio si è delineato nei secoli per l'azione del Mare e del Vesuvio, i due grandi soggetti della natura che la città vuole vedere, nello sviluppo di un rapporto armonioso, sempre più come amici e sempre meno come nemici.

L'amenità dei luoghi, la mitezza del clima, la fertilità del suolo, attirarono sin da e-poca romana, patrizi di altissimo rango che vi fecero costruire ville e terme di grande bellezza, dando ai villaggi di Sola e Calastro, antico borgo di pescatori, una dimensione particolare. Dalla fusione dei due villaggi è nata la "Turris Octava" dei nostri padri, che rafforzando l'antico patto di amicizia col mare ha temprato la nostra gente al lavoro, all'intrapresa, al sacrificio, allo spirito di avventura, determinandone il decollo umano, sociale ed economico.

E' andata via via crescendo con l'economia il carattere fiero e il senso di libertà della nostra gente che nel 1699 si è riscattata dal dominio feudale, scrivendo una pagina di altissima civiltà, e con il riscatto, la città ha ritrovato nuovi stimoli, intensificando in tutto il Mediterraneo la pesca del corallo e della spugna con una flottiglia di oltre 400 barche.

Cantieri, barche, marinai, maestri d'ascia e carpentieri hanno imposto la città non solo come uno dei grandi centri produttivi della nostra regione, ma anche come asilo e meta felice di uomini di pensiero, di artisti, di statisti, di nobili che sulle orme dei romani, nel '700 l'hanno riscoperta costruendovi dimore di grande bellezza.

Nel 1794 la città distrutta quasi completamente dal Vesuvio, ma guidata da quel Parroco Santo che fu il Beato Vincenzo Romano - che sollecitò con energia non sussidi per sopravvivere ma materie prime per ricostruire la chiesa e la città - è stata sostanzialmente riedificata dalla volontà e dalla fede dei torresi, virtù che suffragano il motto "Post Fata Resurgo".

Nel 19° secolo Torre del Greco si è data un vitale sbocco economico grazie alla genialità e alla creatività dei suoi cittadini che si imposero nel mondo come maestri e incisori insigni nell'arte del corallo e dei materiali affini, arte che, sviluppandosi in una corale partecipazione, ha promosso altre forme di espressione artistica.

In epoca più recente poi i coltivatori torresi hanno dato vita ad una originale attività floricola che si è affermata vigorosamente nei mercati del settore.

Nel redigere questo statuto, che è l'espressione più alta dell'autonomia del Comune, che si fonda sull'autonomo divenire della Comunità e sulla partecipazione dei cittadini all'amministrazione, Torre del Greco si richiama fortemente alle sue tradizioni, alla sua storia, alla sua vocazione di laboriosità, al suo spirito di solidarietà alla sua capacità di "risorgere", per poter delineare un futuro che sappia riconiugare la sua vocazione marinara, le sue aspirazioni culturali.

Parlando di città non si intende riferirsi solo a quella delineata dai confini territoriali, ma alla più vasta città che vede i nostri concittadini, in America, in Australia, in Asia, nel mondo, contribuire, sempre nel nome di Torre del Greco, allo sviluppo delle comunità ospitanti, emergendo per laboriosità, capacità, ingegno.

In questo contesto la città di Torre dei Greco intende, anche sulle direttrici segnate dallo Statuto, riaffermare la sua vocazione centrale non solo per specificità produttiva, culturale ed economica, ma quale punto di riferimento di più vasti interessi umani e civili.

TITOLO 1

IL COMUNE

ART. 1 - PREMESSA

1. Il Comune di Torre del Greco, Ente Autonomo nell'unità della Repubblica, cura gli interessi della comunità che rappresenta e ne promuove lo sviluppo, in collaborazione con lo Stato e gli altri soggetti di autonomia, e nello spirito della sua identità storica e culturale, attiva i rapporti con le Comunità di Torresi in Italia e all'estero sensibilizzandone i legami.

2. Torre del Greco si fregia del titolo di Città, come da Decreto Governativo del 26/5/1937 e dello stemma miniato che rappresenta:

"Campo di cielo alla figura del monte Vesuvio fumigante verso destra, alla torre di due piani, ciascuno merlato, aperta e finestrata, avente sull'arco della porta la cifra romana VIII di nero, terrazzata sopra un viale alberato; la torre attraversante sul tutto, sormontata nel capo da otto stelle d'argento ordinate in alto.". Lo stemma è circondato alla base da due rami, uno di quercia e uno di alloro, annodati con nastro riportante il motto "Post Fata Resurgo".

ART. 2 – LO STATUTO

1. Lo Statuto pone a fondamento dell'attività del Comune i principi della solidarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e della partecipazione quali momenti fondamentali per lo sviluppo della comunità cittadina, in conformità ai principi ed ai valori della Costituzione.

TITOLO 2

ORGANI DEL COMUNE

ART. 3

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.

CAPO 1 – FUNZIONI

ART. 4 – IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Privilegia, nell'impostazione dell'azione complessiva del Comune, il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

2. Ha competenza esclusiva sugli atti elencati nell'***art.32, 2° comma, della legge 142/90**, e successive modifiche ed integrazioni, e, in generale, su tutti gli atti connessi alle prerogative di cui al 1° comma; adempie altresì a tutte le funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dai regolamenti, dalle leggi regionali, dalle leggi statali.

3. Controlla l'attuazione e l'esecuzione dei suoi deliberati da parte del Sindaco e della Giunta.

4. Per ogni anno finanziario redige, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, una relazione sull'attuazione dello Statuto nell'ambito del Comune.

5. Spetta al Consiglio comunale dirimere le questioni interpretative dello Statuto e dei regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto.

ART. 5 – SESSIONI E CONVOCAZIONI

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza,

**5) cfr.: art. 42, 2° comma, T.U. n. 267/2000*

la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che lo presiede. Egli determina l'ordine del giorno, anche in relazione alle proposte dei Consiglieri e del Sindaco. Il Sindaco, in via d'urgenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, indicandone la data e l'ordine del giorno.

5. Il Consiglio in via ordinaria è convocato almeno una volta al mese o quando ne faccia richiesta un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.

6. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, presiede l'adunanza il Vice Presidente del Consiglio.

7. Quando il Consiglio è convocato su richiesta di un quorum di Consiglieri di cui al precedente comma 5, ovvero su richiesta del Sindaco, l'adunanza viene fissata entro il ventesimo giorno dalla richiesta. Il relativo ordine del giorno dovrà contenere gli argomenti indicati nella richiesta di convocazione.

8. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

10. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

11. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno sei ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

12. In prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti escluso il Sindaco e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il regolamento non prevedano una diversa maggioranza. In seconda convocazione le delibere sono validamente adottate con la presenza di un terzo dei componenti escluso il Sindaco.

13. Il Consiglio comunale sulle materie di propria competenza delibera sulle proposte formulate dai titolari dei poteri di iniziativa, previa acquisizione dei pareri di legge.

14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 6 – COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti in base al proprio regolamento e anche in relazione all'organizzazione amministrativa del Comune. E' comunque prevista una Commissione per gli affari istituzionali.

2. Le Commissioni, organi collegiali ausiliari del massimo organo deliberante, svolgono attività istruttoria per gli atti di competenza del Consiglio ed esprimono pareri su richiesta di altri organi del Comune.

3. Rientra nella competenza della Commissione Affari Istituzionali, l'istruttoria relativa alle questioni interpretative dello statuto e dei regolamenti comunali, deliberando a maggioranza semplice dei componenti.

4. Gli Assessori intervengono ai lavori delle Commissioni, per i settori di loro competenza e su richiesta dei rispettivi Presidenti.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 7 – COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, al fine di meglio programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione per le pari opportunità.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta delle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, qualora vi siano, oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale.

3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente, e una Vice Presidente, le suddette cariche saranno ricoperte dalle elette nel Consiglio comunale.

4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunità.

5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

6. La Commissione dura in carica per l'intero mandato e al termine dello stesso redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

ART. 8 – COMMISSIONI CONSILIARI DI INCHIESTA

1. Il Consiglio può costituire Commissioni di inchiesta su materie di interesse della comunità o attinenti l'Amministrazione comunale, le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune.
2. Gli organi ed i funzionari comunali non possono opporre alle Commissioni di inchiesta il segreto di ufficio. I commissari hanno diritto a richiedere e ricevere copia di tutti gli atti in tempo reale.
3. Il Consiglio comunale può istituire per specifici affari, Commissioni di inchiesta sull'attività dell'Amministrazione. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti. I poteri, la composizione, ed il funzionamento sono disciplinati con la delibera istitutiva.

ART. 9 – FORME DI GARANZIE DELLE MINORANZE

1. E' attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissione consiliare di indagine, della Commissione consiliare alla trasparenza e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i Consiglieri della minoranza.
3. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.

ART. 10 – FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o della convenzione, a nominare più rappresentanti presso un ente, almeno uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per seguire argomenti di particolare rilevanza.

ART. 11 – CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono; lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'***art.72, 4° comma DPR 570/60**. A parità di voti le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
3. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, ciascun Consigliere dichiara a quale Gruppo intenda appartenere.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere presentate e formalizzate al Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.

5. Entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni il Consiglio deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

**10)cfr.: art. 73, 6° comma, T.U. n. 267/2000*

6. In caso di sospensione del Consigliere, si procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al primo dei non eletti della medesima lista; qualora intervenga la decadenza si dà luogo alla surroga ai sensi del comma precedente.

7. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutti gli atti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, di ottenerne copie e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Inoltre essi hanno il diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi conseguiti secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

ART. 13 – ASSENZE DALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause

giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, valutate le cause giustificative presentate da parte del Consigliere.

3. Copia della delibera di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 14 – INDENNITA'

1. I Consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, oltre al rimborso spese e indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

2. Possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

3. I gettoni di presenza e l' indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per una delle due indennità, o per il 50 per cento di ciascuna.

4. L'ammontare degli emolumenti mensili dei Consiglieri è determinato nella misura di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco, ovvero nella misura massima prevista dalla normativa vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni, e con i limiti imposti nelle sue articolazioni dall'***art. 23 della legge 265/99**.

5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ma non per la partecipazione a commissioni che del Comune costituiscono articolazioni interne ed esterne.

6. Alle indennità di funzione ai Consiglieri comunali assenti, senza giustificato motivo, alle sedute degli organi collegiali si applicano le detrazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

7. È facoltà degli Amministratori e Consiglieri comunali rinunciare alle indennità spettanti.

ART. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – GRUPPI CONSILIARI

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dal decreto di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Per la costituzione di un Gruppo consiliare è necessario un numero minimo di tre Consiglieri. E' possibile, inoltre, costituire un Gruppo consiliare con un numero inferiore di Consiglieri purché eletti in una lista autonomamente partecipante alle elezioni della quale il Gruppo assume la denominazione.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, subito dopo, la convalida degli eletti, ad eleggere con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Presidente. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Con le stesse

modalità si provvederà subito dopo, all'elezione del Vice Presidente, che non può appartenere allo stesso schieramento del Presidente.

4. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente, prosegue poi sotto la presidenza di questi per la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta.

**12) cfr.: art. 82, T.U. n. 267/2000*

5. Il Presidente dell'assemblea ed il Vice Presidente durano in carica per tutta la consiliatura.

ART. 16 – CONFERENZA PRESIDENTI

1. La conferenza dei Presidenti dei gruppi coadiuva il Presidente del Consiglio per la formulazione dell'ordine del giorno; collabora all'organizzazione dei lavori del Consiglio e svolge le attività ad essa demandate dal regolamento.

2. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio.

3. Il Sindaco, o assessore delegato, prende parte ai lavori senza diritto di voto.

4. Ai fini consultivi ed informativi, il Sindaco, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare il Presidente del Consiglio e la Conferenza dei presidenti dei gruppi.

ART. 17 – DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarate coerente con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'***art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.**

3. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del

Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

**14)cfr.: art. 193, 2° comma, T.U. n. 267/2000*

CAPO 2 – LA GIUNTA

ART. 19 – GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività alla trasparenza e efficienza, è l'organo esecutivo e compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio.

2. La Giunta adotta provvedimenti, attuando gli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività, svolgendo attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 20 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un terzo, né inferiore ad un ottavo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali attribuiti computando a tal fine il Sindaco. Ad uno degli assessori è attribuita la carica di Vice Sindaco

2. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni.

3. Le dimissioni degli assessori, una volta formalizzate non possono essere più revocate.

4. Non possono essere eletti componenti della Giunta comunale soggetti rinviati a giudizio per i reati elencati nel codice di autoregolamentazione dei partiti approvato dalla Commissione Parlamentare per la lotta alla delinquenza mafiosa.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza ogni Assessore deve comunicare annualmente i redditi conseguiti secondo le modalità utilizzate dai Consiglieri comunali.

ART. 21 - NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti fino al rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, tenendo conto anche delle proposte degli assessori.
2. Il Vice Sindaco, o in mancanza l'Assessore più anziano di età, presiede la Giunta in assenza del Sindaco.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo diversa maggioranza richiesta dalla legge.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta è competente per tutti gli atti che non rientrano per legge nelle attribuzioni del Consiglio comunale ed in quelle riservate dalla legge e dal presente Statuto, al Sindaco, agli organi di decentramento, al segretario generale ed ai funzionari dirigenti.
2. La Giunta:
 - a) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza, ed assicura l'imparzialità ed il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune, nonché il coordinamento delle circoscrizioni di decentramento comunale.
 - b) Adotta tutti gli atti necessari ed idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. Predisporre i progetti di bilancio comunale e pluriennale ed i conti consuntivi, secondo quanto disposto dalle leggi e dal regolamento di contabilità del Comune di Torre del Greco.
 - c) Svolge, in applicazione del documento programmatico, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
 - d) Riferisce sulla propria attività al Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.
 - e) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
 - f) Approva inoltre i progetti e i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.

- g)** Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
- h)** Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici.
- i)** Sulla scorta dei criteri generali e dei regolamenti approvati dal Consiglio comunale concede sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.
- j)** Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni.
- k)** Approva gli accordi di contrattazione decentrata.
- l)** Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente.
- m)** Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale.
- n)** Determina i parametri e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

CAPO 3 – IL SINDACO

ART. 24 – FUNZIONI

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione e, anche quale ufficiale di Governo, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulle esecuzioni degli atti.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 25 – ELEZIONE DEL SINDACO – CESSAZIONE

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni della loro presentazione al Consiglio.

ART. 26 – VICE SINDACO

1. Con la presentazione della composizione della Giunta al Consiglio comunale deve anche essere individuato colui che è destinato a ricoprire la carica e le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 27 – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Essa è messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta.

2. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

CAPO 4 – VERBALI E RESOCONTI

ART. 28 – PRINCIPI

1. Il Segretario Generale è responsabile della verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

2. I verbali dovranno fedelmente riportare i principi generali degli interventi, l'esito delle votazioni, gli atti adottati e le proposte avanzate.

3. Il Segretario Generale deve curare la stesura integrale del verbale delle adunanze del Consiglio comunale.

TITOLO 3

PARTECIPAZIONE – INFORMAZIONE – ACCESSO AGLI ATTI

CAPO 1 – ASSOCIAZIONISMO E PETIZIONI

ART. 29 – ASSOCIAZIONI

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Allo scopo di acquisire una approfondita conoscenza, nei diversi campi di attività e nell'ambito dell'associazionismo, il Comune promuove la costituzione di Consulte.
3. Il Comune promuove forme di associazioni o organizzazioni di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché delle fasce in costante rischio di emarginazione, e per la tutela dell'ambiente.

ART. 30 – ISTANZE E PETIZIONI

1. I Cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte agli Organi Comunali e Circoscrizionali.
2. La petizione e' sottoscritta da 600 elettori se diretta al Comune e da 150 se diretta alla circoscrizione. Il Sindaco o il Presidente della circoscrizione l'assegna ai rispettivi organi competenti che provvederanno ad istruirla entro il termine di 60 giorni.

ART. 31 – PROPOSTA

1. La proposta deve essere sottoscritta da 1.500 elettori se diretta al Comune e da 500 se diretta alla circoscrizione.
2. La proposta, che dovrà essere formulata come schema di atto deliberativo e dovrà essere presentata da una associazione, sarà assegnata agli organi competenti, che previa istruzione dovranno deliberare entro 90 giorni.

ART. 32 – ALBO ASSOCIAZIONI

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fini di lucro presenti sul proprio territorio.
2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio, pena la cancellazione, così come previsto da apposito regolamento.

ART. 33 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato per la valorizzazione dei prodotti tipici artigianali e non, della città di Torre del Greco riconosciute a livello nazionale e/o inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 34 – VOLONTARIATO

1. Le organizzazioni di volontariato potranno esprimere pareri consultivi in ordine a programmi relativi al settore nel quale l'associazione opera, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

2. Il Comune garantisce alle associazioni di volontariato per le prestazioni rese nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e la copertura infortunistica.
3. Le organizzazioni di volontariato svolgono le loro attività avvalendosi di volontari che prestano la loro opera esclusivamente per fini di solidarietà, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente in modo personale, spontaneo e gratuito.

CAPO 2 – REFERENDUM

ART. 35 – REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - A. Statuto comunale;
 - B. Regolamento del Consiglio comunale;
 - C. Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - D. Per tutti gli atti di designazione, nomina e revoca;
 - E. Per tutto quanto attiene il personale dipendente del Comune, delle Circoscrizioni, delle aziende e delle istituzioni.
3. Il quesito referendario deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

ART. 36 – TERMINI

1. Le richieste di referendum vanno presentate entro il 30 settembre di ogni anno secondo le norme regolamentari.
2. Quando l'oggetto del referendum riguarda la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta è avanzata entro 30 giorni dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.
3. Il Consiglio comunale approva un regolamento, adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità e le modalità di attuazione.

ART. 37 – INIZIATIVA

1. Il referendum comunale può essere indetto quando lo richiedano 5000 elettori residenti oppure la metà dei Consigli Circoscrizionali.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.

3. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 38 – INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco, vista la legittimità della richiesta, indice con le modalità di cui al regolamento, la data per lo svolgimento del referendum.

2. La consultazione può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali della Regione, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non può, invece, avvenire nella stessa data di consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio comunale.

4. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, la richiesta di indizione del referendum decade.

5. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata.

6. Il risultato del voto referendario sarà sottoposto all'esame degli organi comunali competenti, per le determinazioni conseguenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 39 – REFERENDUM CIRCOSCRIZIONALE

1. Nelle circoscrizioni, secondo le modalità dettate dal regolamento comunale delle circoscrizioni, può essere indetto referendum.

ART. 40 – CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Comune e le circoscrizioni possono indire il referendum su questioni rispettivamente di interesse comunale e circoscrizionale con le modalità e gli effetti previsti dai regolamenti.

ART. 41 – COMITATO GARANTI

1. E' istituito il Comitato dei Garanti per i referendum, i cui componenti sono scelti dal Consiglio comunale con voto limitato tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai.

2. Il Comitato dei Garanti è composto da 5 componenti, ivi compreso il Segretario generale del Comune.

3. Il Comitato dei Garanti verifica:

A. la legittimità, ammissibilità e regolarità della richiesta di referendum;

B. la regolarità delle operazioni di voto.

CAPO 3 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42 – FORME E MODALITA'

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ne comunica l'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge o per statuto hanno diritto di intervento, a quelli, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa comunque derivare un pregiudizio.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati individuati con regolamento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. L'organo comunale competente può concludere in forma scritta, senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i destinatari del procedimento individuati dal primo comma del presente articolo, quando essi ne abbiano avanzato formale proposta.
4. La facoltà di stipulare gli accordi di cui al precedente comma, è esclusa per i procedimenti tributari e per quelli diretti alla adozione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione.

CAPO 4 - INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ART. 43 – PROMOZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO ALL'INFORMAZIONE

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione è conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.
2. Nel bilancio preventivo annuale del Comune è previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini.
3. Il Servizio di cui al comma primo è affidato a personale con competenze professionali nell'ambito dell'informazione e della comunicazione.
4. Le competenze e le modalità organizzative e operative del Servizio di cui ai precedenti commi sono definite da regolamento, del "diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi" approvato con delibera consiliare n. 229 del 27/11/97.

ART. 44 – VISIONE E ACQUISIZIONE ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di ottenere tempestivamente copia degli atti di cui all'art. 12 del presente Statuto e comunque entro 48 ore dalla richiesta. In caso di copie relative ad argomenti posti all'O.d.G. di una seduta del Consiglio comunale e circoscrizionale, la copia deve essere fornita entro le 24 ore utili.

ART. 45 – VISIONE E ACQUISIZIONE ATTI DA PARTE DEI CITTADINI – DISCIPLINA

1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna circoscrizione, l'Ufficio per la visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati da parte dei cittadini. La visione dei provvedimenti e degli atti dell'Ente è disciplinata dal regolamento del Diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi.
2. All'ufficio è data notizia di tutti gli atti e provvedimenti e di tutte le istanze in ordine alle quali si sia formato un silenzio-assenso, a far data dall'entrata in vigore del presente Statuto.
3. L'ufficio acquisisce copia dei regolamenti comunali, degli atti di pianificazione urbanistica e commerciale adottati o approvati, dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune, vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto.
4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro termini certi e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Circoscrizioni.
5. Gli atti degli organi comunali sono pubblicati su un apposito Bollettino del Comune, secondo le norme del regolamento, indipendentemente da quanto già disposto dalle Leggi vigenti rispetto alla pubblicità degli atti.

CAPO 5 – DIFENSORE CIVICO

ART. 46 – ISTITUZIONE

1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 47 – ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
2. La sua designazione va effettuata tra i cittadini del Comune, di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa.
3. Il regolamento definisce le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
4. Il Difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Resta, tuttavia, in carica fino alla nomina del successore. L'elezione è posta all'o.d.g. della prima seduta consiliare utile susseguente alla scadenza del mandato, e di ogni altra seduta, fino all'elezione.
5. Il Difensore civico può essere rieletto una sola volta.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno del Consiglio comunale, la prima elezione del Difensore civico.

ART. 48 – POTERI E FUNZIONI

1. Il Difensore civico è organo di garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione. Segnala di ufficio o su istanza, abusi, carenze, disfunzioni e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. E' tenuto al segreto d'ufficio ai sensi delle vigenti leggi.
3. Annualmente presenta una relazione sull'attività svolta, che sarà posta per l'esame all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio comunale.
4. Può proporre procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, ove nello svolgimento delle funzioni ravvisi elementi di responsabilità.
5. Gli organi e gli uffici del Comune prestano al Difensore civico tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 49 – SEDE – ORGANICO – INDENNITA'

1. La Giunta comunale assegna al Difensore civico i locali ed i mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni, nonché il personale.
2. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione che è fissata dal Consiglio comunale.

TITOLO 4

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 1 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - PERSONALE -

ART. 50 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità delle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzioni politiche e di controllo attribuiti agli organi di direzione politica, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Direttore generale se nominato ed ai responsabili degli uffici e dei servizi. L'Ente organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento, autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini – utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare uniformando la quotidiana azione ai seguenti principi:

A. buon andamento, imparzialità ed autonomia tecnica dell'azione amministrativa;

- B. efficacia, efficienza e produttività, nonché economicità operativa;
- C. programmazione degli obiettivi economico-sociali finalizzata ad una amministrazione per progetti;
- D. scomposizione e riorganizzazione della struttura in funzione degli obiettivi;
- E. professionalità, responsabilità e merito dei preposti e degli addetti ai fini della carriera, con esclusione di rapporti di lavoro e di impiego non previsti dalla legge e dalla normativa in vigore e dal presente Statuto;
- F. pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica;
- G. decentramento delle strutture in base alle necessità organizzative degli uffici, dei servizi e della partecipazione;
- H. immediata adozione di strumenti tecnici ed informatici per la reale applicazione dei criteri enunciati ai punti precedenti.
2. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo delle professionalità dei dipendenti.
3. L'Ente riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettati in materia dell'Unione Europea è istituita la Commissione Pari Opportunità di cui all'art. 7 del vigente Statuto, a cui spetta un ruolo propositivo e consultivo.
4. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.
5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo interno come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai dirigenti responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, in maniera congruente e con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operativa che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto

dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

ART. 51 – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI – RELAZIONI SINDACALI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il dirigente dell'ufficio e/o del servizio, verso il direttore, verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

4. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, inoltre garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 52 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un Direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Le funzioni attribuite al Direttore generale, nell'ambito della normativa vigente, saranno determinate da apposito regolamento.

ART. 53 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune.

ART. 54 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, roga i contratti e svolge tutti i compiti attribuiti dalla legge.
2. Il Segretario generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente, egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni tecnico giuridiche al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio.
3. Lo stesso riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Inoltre, il Sindaco può delegare al Segretario ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 55 – VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario generale può essere nominato dal Sindaco tra i dirigenti dell'Ente e deve possedere i requisiti e i titoli previsti per la qualifica di Segretario comunale, coadiuva il Segretario generale, lo sostituisce e ne esercita le funzioni in caso di vacanza, di impedimento o di assenza.
2. Le sue funzioni sono disciplinate da regolamento.

CAPO 2 – DIRIGENTI E RESPONSABILI COMUNALI

ART. 56 – INCARICHI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli incarichi di direzione e di responsabile degli uffici e dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni, tenuto conto delle specifiche professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in relazione ad obiettivi e programmi da realizzare.
2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alte specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 127/97.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 57 – DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dei relativi risultati.

2. Gli stessi organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse conferite, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti e o i responsabili di uffici e servizi possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati.

ART. 58 – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi compiono ed emanano tutti gli atti di gestione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa, che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.

ART. 59 – RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. La responsabilità del dirigente, nelle varie forme previste dalla legge, va valutata in rapporto al peg, agli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale, ai programmi annuali o finalizzati a specifici obiettivi ed alle risorse finanziarie e strumentali disponibili.

ART. 60 – INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESUPPOSTI E MODALITA'

1. Il Sindaco può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la individuazione e la determinazione del relativo trattamento economico.

3. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'*art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono a tempo determinato, e non possono eccedere quelli del mandato elettorale del Sindaco.

CAPO 3 – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

ART. 61 – CRITERI E MODALITA'

1. Sono determinati con regolamento i criteri e le modalità per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nonché dei componenti delle commissioni tecniche comunali. Il regolamento nell'ambito delle disposizioni di legge, si ispirerà ai principi della trasparenza delle procedure, della preventiva e adeguata pubblicità delle candidature e della specifica e comprovata professionalità e moralità nella individuazione dei soggetti.

ART. 62 – NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. La nomina, la revoca e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2. Sono riservate al Consiglio comunale le nomine specificamente previste dalla legge.

3. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.

4. La delibera quadro del Consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.

5. Il Consiglio comunale, anche tramite le Commissioni consiliari competenti, vigi *7) *cfr.: art.: 50, 10° comma, T.U. n. 267/2000*

la sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.

6. A tal fine, i nominati in Enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio comunale inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni consiliari, su richiesta di un quarto dei Commissari.

7. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società sono invitati, prima della nomina e annualmente, a dichiarare le strutture associative anche professionali alle quali aderiscono e devono comunque dichiarare, in tali occasioni, l'adesione a strutture associative attinenti all'incarico.

8. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla

durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

9. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli assessori o ai Consiglieri, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione unitamente agli strumenti che permettano al Consiglio comunale di esercitare il proprio potere di indirizzo e di controllo.

TITOLO 5

SERVIZI PUBBLICI

CAPO 1

ART. 63 – PRINCIPI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici aventi utilità sociali.
2. I servizi pubblici sono gestiti con criteri imprenditoriali, mediante strutture e forme atte ad assicurare livelli di efficienza ed economicità.
3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici individuati dalla legge, sono adottate con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei componenti e previo parere, non vincolante, ma obbligatorio, del collegio dei revisori dei conti.

ART. 64 – FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

A. in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

B. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

C. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

D. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

E. a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

F. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. Il numero degli amministratori, le cause di incompatibilità, le modalità di surroga, i requisiti, i criteri di competenza, esperienza amministrativa e tecnico-professionale degli stessi, tenendo conto dello specifico settore di attività, nonché le modalità per la presentazione delle candidature, ed i criteri per la loro valutazione, sono stabiliti dal regolamento.

6. Il Comune determina, in relazione alle forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune e degli altri enti pubblici, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.

7. Il Comune affida ad una struttura tecnica il controllo sull'osservanza dei criteri, di cui al comma 2 dell'articolo che precede.

CAPO 2 – AZIENDE SPECIALI

ART. 65 – NATURA E FUNZIONI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. Può istituire e gestire più servizi per i quali vanno tenute contabilità separate.
3. Il Consiglio comunale approva lo statuto dell'azienda in uno alla sua delibera istitutiva. Con la stessa delibera il Comune stabilisce e conferisce il capitale di dotazione aziendale.
4. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.
5. E' facoltà dell'azienda speciale promuovere e stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, costituire società di capitali o assumervi partecipazioni. Tali determinazioni vanno individuate a tutti gli effetti come atti fondamentali.

ART. 66 – STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali è informato al principio della separazione dei poteri:
 - agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo;
 - al direttore e ai dirigenti vanno attribuiti i poteri di gestione.
2. Le aziende speciali sono informate al principio di responsabilità e professionalità nella loro organizzazione interna.

ART. 67 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è composto dal Presidente e da un numero pari di membri non superiore a quattro.
2. Il Presidente e gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale. La nomina è incompatibile con lo status di Consigliere comunale.
3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da n. 3 membri, conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la disciplina generale della tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
4. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione o i singoli componenti, possono essere revocati dal Sindaco, per violazione di legge o grave inefficienza, scaturente anche dalla mancata realizzazione degli obiettivi prefissati dal Comune. Il procedimento di revoca può essere attivato previa votazione di mozione motivata, presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri comunali.
5. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. In caso di revoca dell'intero consiglio, la gestione è affidata, fino al compimento delle procedure di cui al precedente comma, ad un Amministratore straordinario, nominato dal Sindaco tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate esperienze professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o di strutture e società pubbliche e private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

ART. 68 – DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato secondo le norme statutarie dell'azienda, che possono prevedere la nomina di un Vice Direttore.

ART. 69 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. La vigilanza, anche in sede di approvazione del conto consuntivo, sulla conformità dell'attività aziendale agli indirizzi statutari e alle linee programmatiche stabilite in sede di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, è esercitata dal Consiglio comunale anche attraverso la struttura tecnica di cui al comma 7 dell'art.64.

2. Il Consiglio comunale provvede in sede di bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio ed approva gli atti dell'azienda definiti fondamentali dallo statuto aziendale.

3. Le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell'azienda con i bilanci e la contabilità del Comune, sono disciplinati dal regolamento di contabilità comunale.

4. L'andamento aziendale, i programmi e i bilanci sono oggetto di una relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione al Consiglio comunale. La struttura tecnica del Comune di cui al comma 1, redige autonoma relazione.

CAPO 3 – L'ISTITUZIONE

ART. 70 – NATURA

1. L'istituzione è organo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

ART. 71 – COSTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale adotta la delibera istitutiva, fissando le finalità, le competenze e fornendo la necessaria dotazione finanziaria.

2. Organi dell'istituzione sono il Presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore.

ART. 72 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La nomina, la composizione, la durata in carica, la cessazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, si uniformano a quanto previsto negli articoli precedenti per le aziende speciali.

2. Il Consiglio di amministrazione delinea gli indirizzi dell'attività dell'Istituzione, in coerenza con le finalità e gli indirizzi sanciti dal Consiglio comunale; redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo, i bilanci pluriennali, programmi generali e settoriali; adotta gli atti generali definiti dal regolamento.

ART. 73 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è di nomina del Sindaco come previsto dall'art. 67 comma 2 del presente Statuto.

2. Presiede e convoca il Consiglio di amministrazione, coordinando le attività in ossequio agli indirizzi forniti dal Consiglio comunale.

3. Rappresenta l'Istituzione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, adotta nei casi di urgenza e sotto la sua responsabilità le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

ART. 74 - DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Istituzione. Può essere revocato con deliberazione motivata.

ART. 75 – CONTROLLI

1. La vigilanza sull'operato delle Istituzioni è esercitata dal Consiglio comunale, che ratifica gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e ne verifica i risultati di gestione.

2. Il Presidente riferisce periodicamente sull'attività dell'Istituzione.

3. Il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituzione è esercitata dal collegio dei revisori dei conti, secondo le stesse modalità stabilite per l'Amministrazione Comunale.

TITOLO 6

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

CAPO 1 – NATURA E FUNZIONI

ART. 76 - FINALITA'

1. Il Comune di Torre del Greco promuove forme di collaborazione, cooperazione e associazione con altri Enti Locali, per un coordinato esercizio di funzioni e servizi e per la gestione degli stessi.

ART. 77 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio comunale approva la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvede anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata devono optare per la nomina o per la conservazione della carica elettiva.
6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 78 – CONVENZIONI

1. Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 79 – CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
5. I consorzi per la gestione dei servizi saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 80 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco può promuovere la conferenza fra i rappresentanti di altre amministrazioni interessate, così come previsto dalla ***legge 142/90** e partecipa a quelle indette da altre Amministrazioni.
2. Il Sindaco deve sottoporre eventuali schemi di accordi all'esame del Consiglio comunale prima dell'adunanza fissata per la conclusione dell'accordo ed è vincolato alle determinazioni del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
4. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'***art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 8, della legge n. 127/97.**

ART. 81 – VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

1. Qualora l'accordo di programma comporti variazioni agli strumenti urbanistici, lo schema di accordo è approvato dal Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, nel concludere l'accordo, in conformità alle determinazioni del Consiglio Comunale, inserisce nello stesso, la condizione risolutiva della ratifica da

**3)cfr.: art. 34, T.U. n. 267/2000*

parte del Consiglio comunale.

3. L'accordo concluso va rimesso alle competenti commissioni consiliari che devono valutare la corrispondenza del suo contenuto alle determinazioni del Consiglio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 30 giorni dalla conclusione per la ratifica.
5. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio comunale, il Sindaco comunichi alle altre Amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

TITOLO 7

CAPO 1 – RISORSE FINANZIARIE E BENI

ART. 82 – FINANZA COMUNALE

1. Il principio della certezza delle risorse proprie e trasferite è a fondamento della finanza comunale.
2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle tasse, delle imposte e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e delle Regioni e in ossequio al sistema della finanza pubblica.

3. Il principio della diversificazione degli oneri in relazione alla capacità contributiva dei cittadini, è alla base dei criteri informativi per la fissazione delle tariffe e dei corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti.

ART. 83 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nell'osservanza dei principi del pareggio, della integrità, della universalità e della pubblicità.

2. Il bilancio, redatto secondo il sistema della previsione finanziaria, è suffragato da uno schema di controllo per obiettivi, tendente a comparare ai vari livelli, i risultati effettivi a quelli preventivati, mediante i dati tratti dalla contabilità analitica. Ciò al fine di pervenire ad una gestione efficiente ed efficace.

3. La Giunta, prima della presentazione del bilancio, sottopone all'approvazione del Consiglio un documento di programmazione economica sulla manovra finanziaria, per il periodo compreso nel Bilancio pluriennale, secondo i criteri, gli obiettivi e i parametri adottati per la Formazione del bilancio annuale.

ART. 84 – BENI

1. Il Comune è titolare di un demanio e di un patrimonio.

2. La gestione dei beni è disciplinata dal regolamento di contabilità, redatto secondo criteri che ne privilegino la funzionalità economica.

3. Le operazioni di inventario e la gestione dei beni, per evidenti ragioni di convenienza e di efficienza, possono anche essere disgiuntamente affidate a privati.

ART. 85 – ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI

1. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'*art. 32 lett. l) ed m) L.142/90.

**5)cfrr.: art. 42, 2° comma, lett. i) ed l), T.U. n. 267/2000*

CAPO 2 – ATTIVITA' NEGOZIALE

ART. 86 – AUTONOMIA NEGOZIALE

1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni normative, legislative e comunitarie, il Comune esercita l'autonomia negoziale stipulando contratti tipici e atipici, convenzioni e adottando atti unilaterali.

2. L'attività contrattuale del Comune si svolge nell'ottica del migliore impiego delle risorse disponibili e negli ambiti della programmazione di bilancio, secondo il principio dell'efficienza e della economicità.

ART. 87 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE

1. L'atto deliberativo che instaura il procedimento contrattuale, individua il responsabile nella persona di un dirigente del servizio competente, fissando i termini per la stipula e l'esecuzione del contratto.
2. Il regolamento prevede forme e strutture di verifica sulla formazione ed esecuzione dei contratti.

ART. 88 – FORME DI AFFIDAMENTO

1. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture avviene con il sistema dell'appalto, l'Amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso, della trattativa privata, della trattativa diretta, nei casi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e statale e secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. La concessione in subappalto delle opere ed, eventualmente del cottimo, deve essere approvato dal Consiglio comunale in una all'approvazione del progetto generale, del piano finanziario, delle modalità di appalto e dell'avviso di gara.
3. La delibera di Giunta che autorizza il subappalto ed il cottimo è esecutiva rispetto alla determinazione del Consiglio comunale.

ART. 89 – BOLLETTINO DEGLI APPALTI, SUBAPPALTI E FORNITURE

1. Ai fini della trasparenza amministrativa sono istituiti il Bollettino degli appalti, dei subappalti e delle forniture e gli Albi delle imprese di fiducia del Comune.
2. Il contenuto e le forme di pubblicità del bollettino e i requisiti per l'iscrizione agli Albi di cui al precedente comma sono stabilite dal regolamento.

CAPO 3 – REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 90 – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario e tecnico-consultivo del Comune.
2. Il collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio nei modi indicati dall' ***art. 57 della legge 142/90**.
3. All'atto della elezione deve essere indicato il compenso.
4. I membri del Collegio devono essere scelti secondo il criterio della capacità professionale con curriculum depositato presso la Segreteria comunale da coloro che si dichiarano disponibili ad accettare la nomina.

5. Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 2399 C.C.
6. L'esercizio della funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune con carattere di continuità. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, aziende o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
7. I revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili una sola volta e non sono revocabili salvo inadempienze.
8. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi eletti decadono insieme con quelli rimasti in carica.

ART. 91 – FUNZIONI

1. Il Collegio dei revisori è preposto alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria; esercita in piena autonomia e con la diligenza del mandatario, le funzioni ad esso demandate dalla legge ed i membri assumono la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Il Collegio deve essere supportato da un apposito ufficio con personale sufficiente a garantirne la funzionalità.
3. I revisori collaborano con il Consiglio comunale, fornendo elementi conoscitivi atti a valutare l'efficienza e l'efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue Istituzioni, hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese o modifiche patrimoniali. Per l'esercizio di tali funzioni saranno forniti al Collegio, a cura del Segretario generale i seguenti atti: ordine del giorno di Consiglio e di Giunta ed estratto degli atti deliberati; copia di tutti gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio e delle Ordinanze Sindacali comportanti spesa.
6. I revisori presentano al Consiglio, attraverso la Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché

**15)cfr.: art. 234, T.U. n. 267/2000*

- i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività, ed economicità di gestione.
7. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
 8. Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti di revisori e disciplina forme specifiche di controllo della gestione.

TITOLO 8

DECENTRAMENTO

CAPO 1 – CIRCOSCRIZIONI

ART. 92 -NATURA

1. Il Comune di Torre del Greco istituisce le Circoscrizioni di decentramento.
2. Il numero, i confini e le denominazioni sono stabiliti con regolamento.
3. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di quelle delegate dal Comune.
4. Sono organi della Circoscrizione il Presidente ed il Consiglio circoscrizionale.

ART. 93 – CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale anche i Consigli circoscrizionali devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli circoscrizionali.
2. Il numero dei componenti del Consiglio sarà determinato dal regolamento.
3. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità sono quelle previste per la carica di consigliere comunale.
4. La carica di Consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
5. Il regolamento comunale disciplina la convocazione dei consigli, la convalida, la decadenza ,la surrogazione.
6. Con proprio regolamento il Consiglio circoscrizionale disciplina la sua organizzazione interna.

ART. 94 – SISTEMA ELETTORALE

1. L'elezione del Consiglio circoscrizionale si effettua con il sistema analogo a quello del Consiglio comunale secondo quanto stabilito dal regolamento per le elezioni dei Consigli circoscrizionali.
2. Nessuno può essere candidato per più di un Consiglio circoscrizionale.

ART. 95 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. I Consigli circoscrizionali sono sciolti anticipatamente alla loro scadenza con ordinanza del Sindaco previa deliberazione conforme assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello Statuto;
 - b) per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio;
 - c) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.
2. Non si procede all'elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 96 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE. ELEZIONE

1. Il Presidente della circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio circoscrizionale. Il regolamento disciplina le modalità sulla base di quanto indicato negli ***art. 6 e 7 , legge 25/3/1993, n. 81.**

ART. 97 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale:

- a) rappresenta la Circoscrizione;
- b) convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;
- c) dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio;
- d) coordina l'attività delle Commissioni di lavoro;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio circoscrizionale;
- f) esercita le funzioni delegate dal Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo.

ART. 98 – PARERI

1. Il Consiglio circoscrizionale esprime parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti atti.

- A. modifica dei confini e del numero delle circoscrizioni;
- B. attribuzione e revoca di deleghe agli organi circoscrizionali;
- C. delibere-quadro di cui al successivo art.100;
- D. piani urbanistici generali e settoriali e loro varianti, strumenti urbanistici esecutivi, comprese le convenzioni urbanistiche se destinate ad avere effetto nel territorio della circoscrizione, deroghe agli strumenti urbanistici, piani di sviluppo, e adeguamento della rete commerciale e programmi pluriennali;
- E. programmi di attività del Comune, di opere pubbliche e piani finanziari;
- F. piani di organizzazione dei servizi;
- G. bilancio annuale e pluriennale del Comune;
- H. regolamenti comunali.

2. I pareri sono formulati secondo quanto prescritto dal regolamento.

3. I pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta, per il bilancio di previsione il termine è di giorni 15, in mancanza, il Consiglio comunale delibera autonomamente.

**9)-10) cfr.: artt.: 72 e 73, T.U. n. 267/2000*

ART. 99 – ORGANICITA' DELLE ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio circoscrizionale è competente per la gestione dei servizi di base e dei servizi alla persona che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi. La gestione di tali servizi è attribuita dal

Consiglio comunale con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale con specifico atto deliberativo, su proposta della Giunta, può delegare ai Consigli circoscrizionali ulteriori funzioni prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie, di personale, strumentali.

3. Il Consiglio circoscrizionale gestisce i servizi attribuiti e le funzioni delegate nel rispetto degli indirizzi programmatici definiti nella relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio comunale.

4. Il Consiglio circoscrizionale favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio.

ART. 100 – DELIBERE – QUADRO E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE

1. Il personale e i mezzi strutturali per la gestione dei servizi attribuiti alla circoscrizione e per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate, sono individuati dalle delibere-quadro comunali.

2. Esse individuano i mezzi finanziari nell'ambito delle previsioni del bilancio comunale, necessarie al funzionamento della circoscrizione, secondo i criteri indicati dal regolamento generale di contabilità.

3. Il Comune adegua l'organizzazione del personale e degli uffici al principio del decentramento onde consentire la funzionalità degli organismi circoscrizionali.

ART. 101 – PERSONALE DIRIGENZIALE

1. In ciascuna circoscrizione sono affidate ad un funzionario comunale, con qualifica dirigenziale, l'attività di coordinamento degli uffici e l'attuazione dei provvedimenti.

2. Egli è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede agli atti esecutivi, partecipa alle riunioni del Consiglio circoscrizionale.

3. In sede di prima applicazione ed in attesa dell'ampliamento della pianta organica del personale, il coordinamento degli uffici può essere assegnato ad un funzionario con qualifica direttiva.

ART. 102 – REGIME DEGLI ATTI

1. Ogni proposta di deliberazione all'esame del Consiglio circoscrizionale è sottoposta al parere del funzionario di cui al precedente articolo, per la legittimità e al parere del responsabile del servizio e di ragioneria per i profili tecnico e contabile.

2. Qualora la circoscrizione non ha responsabili dei servizi, il parere è espresso dal funzionario di cui al precedente articolo.

3. Le delibere del Consiglio circoscrizionale sono sottoposte al controllo di legittimità e di gestione secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.

ART. 103 – RISORSE FINANZIARIE

1. Ai Consigli circoscrizionali per la gestione dei servizi di base sono assegnati degli stanziamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di economato stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito della circoscrizione.

TITOLO 9

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 104 – REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'attuazione della legge e dello Statuto a mezzo di regolamenti.
2. Il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale è adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
3. I regolamenti per l'attuazione dello Statuto fatta salva l'osservanza della norma di cui all'art. 59 comma 1, della legge 8/6/90, n. 142, sono adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Statuto e dei regolamenti di attuazione, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data della legge 265/99, in quanto con essa compatibili.

ART. 105 – VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro un anno dalla entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio comunale terrà una sessione straordinaria per la verifica e sua applicazione.
2. In detta sessione il Consiglio potrà procedere alla verifica dello statuto indipendentemente da quanto previsto dall' art. 106.
3. La sessione straordinaria sarà preceduta da un'ampia informazione ai cittadini.

ART. 106 – REVISIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto potrà essere revisionato quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri comunali, o 3 gruppi consiliari o la metà dei Consigli Circostrizionali.
2. La proposta di revisione è affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e resa pubblica attraverso i mezzi di informazione.
3. Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revisione con le modalità di cui all'*art. 4, comma 3, della legge 8.6.90, n. 142.

*1) cfr.: art. 6, 4° comma, T.U. n. 267/2000

INTRODUZIONE		PAG. 3
TITOLO 1 – IL COMUNE		
ART. 1	PREMESSA	PAG. 5
ART. 2	LO STATUTO	PAG. 5
TITOLO 2 – ORGANI DEL COMUNE		
ART. 3		PAG. 6
CAPO 1 – FUNZIONI		
ART. 4	IL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 6
ART. 5	ADUNANZE	PAG. 6
ART. 6	COMMISSIONI PERMANENTI	PAG. 8
ART. 7	COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ	PAG. 8
ART. 8	COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA	PAG. 8
ART. 9	FORME DI GARANZIE DELLE MINORANZE	PAG. 9
ART. 10	FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE	PAG. 9
ART. 11	CONSIGLIERI	PAG. 9
ART. 12	DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	PAG. 10
ART. 13	ASSENZE DALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 10
ART. 14	INDENNITÀ	PAG. 11
ART. 15	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – GRUPPI CONSILIARI	PAG. 11
ART. 16	CONFERENZA PRESIDENTI	PAG. 12
ART. 17	DISCUSSIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	PAG. 12
ART. 18	PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE ALL'ADEGUAMENTO ED ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	PAG. 12
CAPO 2 – LA GIUNTA		
ART. 19	GIUNTA COMUNALE	PAG. 13
ART. 20	COMPOSIZIONE	PAG. 13
ART. 21	NOMINA	PAG. 13
ART. 22	FUNZIONAMENTO	PAG. 14
ART. 23	ATTRIBUZIONI	PAG. 14
CAPO 3 – IL SINDACO		
ART. 24	FUNZIONI	PAG. 15
ART. 25	ELEZIONE DEL SINDACO – CESSAZIONE	PAG. 15
ART. 26	VICE SINDACO	PAG. 16
ART. 27	MOZIONE DI SFIDUCIA	PAG. 16
CAPO 4 – VERBALI E RESOCONTI		
ART. 28	PRINCIPI	PAG. 16
TITOLO 3 – PARTECIPAZIONE – INFORMAZIONE – ACCESSO AGLI ATTI		
CAPO 1 – ASSOCIAZIONISMO E PETIZIONI		
ART. 29	ASSOCIAZIONI	PAG. 17
ART. 30	ISTANZE E PETIZIONI	PAG. 17

ART. 31	PROPOSTA	PAG. 17
ART. 32	ALBO ASSOCIAZIONI	PAG. 17
ART. 33	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	PAG. 18
ART. 34	VOLONTARIATO	PAG. 18

CAPO 2 – REFERENDUM

ART. 35	REFERENDUM	PAG. 18
ART. 36	TERMINI	PAG. 19
ART. 37	INIZIATIVA	PAG. 19
ART. 38	INDIZIONE E SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM	PAG. 19
ART. 39	REFERENDUM CIRCOSCRIZIONALE	PAG. 20
ART. 40	CONSULTAZIONI POPOLARI	PAG. 20
ART. 41	COMITATO GARANTI	PAG. 20

CAPO 3 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42	FORME E MODALITÀ	PAG. 20
---------	------------------	---------

CAPO 4 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ART. 43	PROMOZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO ALL'INFORMAZIONE	PAG. 21
ART. 44	VISIONE E ACQUISIZIONE ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	PAG. 21
ART. 45	VISIONE E ACQUISIZIONE ATTI DA PARTE DEI CITTADINI – DISCIPLINA	PAG. 21

CAPO 5 – DIFENSORE CIVICO

ART. 46	ISTITUZIONE	PAG. 22
ART. 47	ELEZIONE E DURATA IN CARICA	PAG. 22
ART. 48	POTERI E FUNZIONI	PAG. 22
ART. 49	SEDE – ORGANICO – INDENNITÀ	PAG. 22

TITOLO 4 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO 1 – ORGANIZZAZIONE PERSONALE - AMMINISTRATIVA

ART. 50	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 23
ART. 51	DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI –RELAZIONI SINDACALI	PAG. 24
ART. 52	DIRETTORE GENERALE	PAG. 25
ART. 53	SEGRETARIO GENERALE	PAG. 25
ART. 54	FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	PAG. 25
ART. 55	VICE SEGRETARIO GENERALE	PAG. 25

CAPO 2 – DIRIGENTI E RESPONSABILI COMUNALI

ART. 56	INCARICHI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 25
ART. 57	DIRIGENTI E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 26
ART. 58	FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 26
ART. 59	RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI	PAG. 26
ART. 60	INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA - PRESUPPOSTI E MODALITÀ	PAG. 27

CAPO 3 – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

ART. 61	CRITERI E MODALITÀ	PAG. 27
ART. 62	NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE	PAG. 27

TITOLO 5 – SERVIZI PUBBLICI

CAPO 1		
ART. 63	PRINCIPI	PAG. 29
ART. 64	FORME DI GESTIONE	PAG. 29
CAPO 2 – AZIENDE SPECIALI		
ART. 65	NATURA E FUNZIONI	PAG. 30
ART. 66	STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI	PAG. 30
ART. 67	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE	PAG. 30
ART. 68	DIRETTORE	PAG. 31
ART. 69	RAPPORTI CON IL COMUNE	PAG. 31
CAPO 3 – L’ISTITUZIONE		
ART. 70	NATURA	PAG. 32
ART. 71	COSTITUZIONE	PAG. 32
ART. 72	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 32
ART. 73	PRESIDENTE	PAG. 32
ART. 74	DIRETTORE	PAG. 32
ART. 75	CONTROLLI	pag. 32

TITOLO 6 – COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

CAPO 1 – NATURA E FUNZIONI		
ART. 76	FINALITÀ	PAG. 33
ART. 77	SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA	PAG. 33
ART. 78	CONVENZIONI	PAG. 33
ART. 79	CONSORZI	PAG. 34
ART. 80	ACCORDI DI PROGRAMMA	PAG. 34
ART. 81	VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	PAG. 34

TITOLO 7

CAPO 1 – RISORSE FINANZIARIE E BENI		
ART. 82	FINANZA COMUNALE	PAG. 36
ART. 83	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PAG. 36
ART. 84	BENI	PAG. 36
ART. 85	ACCETTAZIONE DI LASCITI E DONAZIONI	PAG. 36
CAPO 2 – ATTIVITÀ NEGOZIALE		
ART. 86	AUTONOMIA NEGOZIALE	PAG. 37
ART. 87	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE	PAG. 37
ART. 88	FORME DI AFFIDAMENTO	PAG. 37
ART. 89	BOLLETTINO DEGLI APPALTI, SUBAPPALTI E FORNITURE	PAG. 37

CAPO 3 – REVISIONE ECONOMICA – FINANZIARIA – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 90	COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE	PAG. 37
ART. 91	FUNZIONI	PAG. 38

TITOLO 8 – DECENTRAMENTO

CAPO 1 – CIRCOSCRIZIONI

ART. 92	NATURA	PAG. 40
ART. 93	CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE	PAG. 40
ART. 94	SISTEMA ELETTORALE	PAG. 40
ART. 95	SCIoglimento DEL CONSIGLIO	PAG. 40
ART. 96	PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE. ELEZIONE	PAG. 41
ART. 97	COMPETENZE DEL PRESIDENTE	PAG. 41
ART. 98	PARERI	PAG. 41
ART. 99	ORGANICITÀ DELLE ATTRIBUZIONI	PAG. 42
ART. 100	DELIBERE-QUADRO E ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE	PAG. 42
ART. 101	PERSONALE DIRIGENZIALE	PAG. 42
ART. 102	REGIME DEGLI ATTI	PAG. 42
ART. 103	RISORSE FINANZIARIE	PAG. 43

Titolo 9 – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 104	REGOLAMENTI COMUNALI	PAG. 44
ART. 105	VERIFICA DELLO STATUTO	PAG. 44
ART. 106	REVISIONE DELLO STATUTO	PAG. 44